

Cambiamenti in vista per la disciplina delle rateazioni INAIL

Con la delibera n. 2/2026, l'istituto ha stabilito tutti gli aspetti relativi alla concessione delle nuove rateazioni nonché ai casi di decadenza

/ Fabrizio VAZIO

Si avvicina per l'INAIL il momento in cui verrà applicata la nuova disciplina relativa alle **rateazioni**.

Il complesso percorso parte dalla L. 13 dicembre 2024 n. [203](#).

L'[art. 23](#) comma 1, rubricato "Dilazione del pagamento dei debiti contributivi", prevede infatti che, a decorrere dal **1° gennaio 2025**, l'INPS e l'INAIL possano consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di **60 rate mensili**, con la contestuale cessazione, solo nei confronti di INPS e INAIL, della disciplina prevista dal comma 17 dell'[art. 116](#) della L. 388/2000, ove si dispone che solo il Ministero possa autorizzare un rateizzo fino a 60 rate in casi del tutto eccezionali.

La finalità è quella di rendere la rateazione INAIL e INPS più semplice e più accessibile per i datori di lavoro.

Il percorso designato dalla legge citata è piuttosto articolato poiché si prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti l'INPS e l'INAIL, nonché, successivamente, di una **delibera** dei consigli di amministrazione degli enti previdenziali che definisca gli elementi di dettaglio (i requisiti, i criteri e le modalità per le rateazioni, anche relativamente al pagamento).

A oggi tutti i passaggi sono stati compiuti, posto che il DM [24 ottobre 2025](#) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2025 e, con riferimento all'INAIL, la delibera n. [2/2026](#) del consiglio d'amministrazione pubblicata sul sito istituzionale ha stabilito tutti gli aspetti relativi alla concedibilità delle nuove rateazioni nonché ai casi di decadenza. Le regole sono del tutto cambiate e, non a caso, la menzionata delibera prevede che vengano **abrogate** le precedenti disposizioni emanate dall'istituto in materia di disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori.

Quanto all'entrata in vigore delle nuove disposizioni il discorso è piuttosto articolato.

La delibera prevede infatti che la disciplina entri in vigore dalla **data di pubblicazione** nel sito istituzionale

della relativa circolare (non ancora pubblicata) e che si applichi alle istanze di rateazione presentate **successivamente** alla predetta data di pubblicazione.

In realtà, le nuove disposizioni avranno un'applicazione anche **retroattiva**, quantomeno con riferimento al numero delle rate, poiché i datori di lavoro che hanno ottenuto una rateazione nel corso del 2025 potranno richiedere l'allungamento della stessa a 36 o 60 rate a seconda dell'importo rateizzato. È infatti lo stesso decreto ministeriale a stabilire che le domande di rateazione presentate a partire dal **12 gennaio 2025**, ai sensi dell'[art. 2](#) comma 11-*bis* del DL 9 ottobre 1989 n. 338, possono essere oggetto, su istanza del debitore presentata tramite i servizi on line all'INPS e all'INAIL, di **ride-terminazione** del numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni fissate al comma 1 dell'[art. 2](#) del menzionato decreto.

A tale proposito, va precisato che:

- nel caso in cui la rateazione sia ottenuta per un importo inferiore a 500.000 euro, le rate saranno fino a un massimo di **36**;
- nell'ipotesi in cui si tratti di importi superiori a 500.000 euro, si potrà arrivare fino a un massimo di **60** rate mensili.

In arrivo anche le procedure informatizzate per gestire il cambiamento

L'istituto nel frattempo sta predisponendo anche le procedure informatizzate utili a gestire il complesso cambiamento che deriverà dall'emanazione della **nuova circolare** destinata a sostituire la precedente circolare n. [22/2019](#), vigente fino a oggi. Ovviamente, la nuova disciplina, su cui si ritornerà al momento della entrata in vigore, riguarda, come prevede la norma, gli importi non iscritti a ruolo, poiché per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell'[art. 24](#) del DLgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e dell'[art. 131](#) del DLgs. 24 marzo 2025 n. 33 la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento spetta agli agenti della riscossione, ai sensi dell'[art. 26](#) del DLgs. 46/99 e dell'[art. 133](#) del DLgs. 33/2025.